

DELIBERAZIONE 16 NOVEMBRE 2021
490/2021/S/RIF

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1181^a riunione del 16 novembre 2021

VISTI:

- la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti come successivamente modificata e integrata dalla direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti come successivamente modificata e integrata;
- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" (di seguito: legge 147/13);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17);
- il decreto del Ministero dell'Interno 30 settembre 2020 (di seguito: decreto ministeriale 30 settembre 2020);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/rif (di seguito: deliberazione 443/2019/R/rif), recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/rif, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" (di seguito: deliberazione 57/2020/R/rif);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 552/2020/R/rif, recante "Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta dal comune di Cagliari per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio" (di seguito: deliberazione 552/2020/R/rif);
- il punto 1.6 della sezione "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti – Domande e risposte" pubblicato sul sito internet dell'Autorità;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 24 marzo 2021, DSAI/7/2021/rif (di seguito: determinazione DSAI/7/2021/rif);
- la delibera del Consiglio del Comune di Cagliari 30 settembre 2020 n. 110 (di seguito: delibera del Consiglio Comunale 110/2020).

FATTO:

1. Con deliberazione 552/2020/R/rif, l'Autorità ha concluso, con riferimento all'annualità 2020, il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessi dal Comune di Cagliari (in qualità di Ente territorialmente competente dell'omonimo territorio comunale, di seguito anche ETC), ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/rif e dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 57/2020/R/rif e, conseguentemente, ha approvato il piano economico e finanziario (PEF) e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, presentati dal medesimo ETC per il 2020.
2. Con la citata deliberazione 552/2020/R/rif, l'Autorità ha, altresì, rilevato che, con nota del 30 settembre 2020 (acquisita con prot. Autorità 30829), l'ETC aveva informato l'Autorità di aver predisposto il PEF (approvato con delibera del Consiglio Comunale 110/2020), ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 57/2020/R/rif, stante l'inerzia, che contestualmente veniva segnalata ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione 443/2019/R/rif, del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da De Vizia Transfer S.p.A., ETAmbiente S.p.A. e Econord S.p.A. (di seguito anche R.T.I.) nella trasmissione dei dati richiestigli in qualità di gestore affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito tariffario di

- competenza, ai fini della procedura di approvazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/rif.
3. Dall'esame della citata nota dell'ETC del 30 settembre 2020 e dei relativi allegati nonché della nota di De Vizia Transfer S.p.A. del 28 dicembre 2020 (acquisita con prot. Autorità 43806) è emerso che le società De Vizia Transfer S.p.A., ETAmbiente S.p.A. e Econord S.p.A. riunite in R.T.I., in violazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/rif, non avrebbero inviato tempestivamente all'ETC il PEF 2020, corredato dalle informazioni e dagli atti conformi alla regolazione vigente, nonostante fossero state sollecitate, ciascuna per quanto di propria competenza, dall'ETC all'invio dei dati con note del 3 marzo e del 20 maggio 2020.
 4. Pertanto, con determinazione DSAI/7/2021/rif, l'Autorità ha avviato tre procedimenti nei confronti di De Vizia Transfer S.p.A., ETAmbiente S.p.A. e Econord S.p.A., quali gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani riuniti in raggruppamento temporaneo d'impresе, per l'accertamento delle violazioni in materia di regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/1995.
 5. Con nota del 30 marzo 2021 (acquisita con prot. Autorità 14649) De Vizia Transfer S.p.A. (di seguito: De Vizia Transfer o Società) ha formulato una richiesta di accesso ai documenti, riscontrata dal responsabile del procedimento con nota del 21 aprile 2021 (prot. Autorità 18254).
 6. Nel corso dell'istruttoria la Società con la nota 25 maggio 2021 (acquisita con prot. Autorità 22380) ha inviato una memoria difensiva.
 7. Con nota del 21 luglio 2021 (prot. Autorità 29093), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
 8. Con nota del 6 settembre 2021 (acquisita con prot. Autorità 33466), la Società ha inviato una memoria di replica.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

9. L'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*.
10. La legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in particolare, il comma 683, dell'articolo 1, della legge 147/2013 dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed

approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

11. L'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 prevede che il termine di approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, ma, per l'anno 2020, tale termine è stato ripetutamente rinviato prima al 31 marzo, poi al 30 aprile, poi al 30 settembre e infine al 31 ottobre 2020, con il decreto ministeriale del 30 settembre 2020.
12. Con la deliberazione 443/2019/R/rif e il relativo Allegato A, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) determinando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
13. L'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/rif prevede specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione della predisposizione tariffaria e in particolare che:
 - il gestore deve predisporre annualmente il PEF, secondo quanto previsto dal MTR, e trasmetterlo all'ETC corredato dalle informazioni e dagli atti ivi previsti (commi 1 e 2) affinché lo stesso ETC verifichi la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF (comma3);
 - l'ETC deve trasmettere la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti urbani, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione (comma 4) all'Autorità affinché la stessa possa verificare la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, approvare la predisposizione tariffaria (comma 5).
14. L'articolo 8, comma 1, della deliberazione 443/2019/R/rif precisa, in particolare, che con riferimento all'anno 2020, l'ETC trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti urbani, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.
15. L'articolo 7 della deliberazione 443/2019/R/rif prevede poi che l'ETC dia comunicazione all'Autorità dell'inerzia del gestore nella predisposizione e trasmissione dei documenti previsti dal citato articolo 6, richiedendone l'intervento per i seguiti di competenza.
16. Con la successiva deliberazione 57/2020/R/rif, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati e in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari), prevedendo in particolare che anche la mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'ETC nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/rif sia da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione.
17. L'articolo 3, comma 4, della deliberazione 57/2020/R/rif prevede, infine, che in caso di inerzia del gestore, l'ETC provvede alla predisposizione del PEF sulla base degli

elementi conoscitivi a disposizione e in un'ottica di tutela degli utenti; inoltre, il medesimo comma prevede che siano comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione.

Argomentazioni della società

18. Nella memoria difensiva del 25 maggio 2021 la Società ha svolto le seguenti considerazioni e formulato una richiesta di archiviazione o, in subordine, di applicazione della sanzione nella misura minima.
19. In primo luogo, De Vizia Transfer ha richiesto, in via preliminare, la sospensione del presente procedimento sanzionatorio fino all'esito definitivo del contenzioso instaurato dalla medesima Società innanzi al Tar Lombardia (R.G. 805/2020) avverso la deliberazione 443/2019/R/rif, ciò in quanto l'eventuale annullamento della regolazione impugnata comporterebbe la caducazione del procedimento sanzionatorio.
20. In secondo luogo, quanto al merito delle contestazioni, la Società ritiene di essere stata erroneamente qualificata come gestore del servizio e, in quanto tale, che le sia stato erroneamente contestato il mancato rispetto delle previsioni regolatorie oggetto del presente procedimento. In particolare, l'erroneità della qualificazione risiederebbe nel fatto che le attività di gestione dei rifiuti urbani svolte dalla medesima sarebbero oggetto di un contratto di appalto e non anche di un contratto di concessione aggiudicato dal Comune di Cagliari. In quanto appaltatore, ad avviso della Società, la medesima non può essere considerata il *“soggetto che è titolare del potere di determinazione delle voci di costo che devono assumersi quale dato per la redazione del PEF medesimo”*, trattandosi piuttosto di *“mero prestatore d'opera ai sensi del punto 1.5 della delibera di codesta Autorità 57/2020/R/rif del 3 marzo 2020”* il quale *“non è quindi il soggetto tenuto alla redazione del PEF”*, che sarebbe da ultimo il Comune di Cagliari.
21. A sostegno delle proprie argomentazioni, De Vizia Transfer asserisce inoltre che il Comune di Cagliari avrebbe richiesto alla stessa la trasmissione dei dati contabili in suo possesso per la elaborazione del c.d. PEF grezzo, *“restando la redazione del PEF vero e proprio onere e responsabilità del Comune”*.
22. La Società afferma, altresì, che *“il Comune ha fondato la propria segnalazione sull'asserita tardività della trasmissione di tali dati grezzi, che avrebbe costretto l'amministrazione (in ipotesi non tenuta) a redigere autonomamente il PEF”* e da tale circostanza desume che: a) l'ETC ben avrebbe potuto fin dal principio fare a meno dei dati del gestore (che perciò, sembra di poter intendere, non sarebbe in radice obbligato a renderli) e b) al più si potrebbe rimproverare al gestore solo la tardività nella trasmissione di quanto richiesto e non l'omesso invio.
23. Sostiene, inoltre, la Società che il Comune ha ritenuto di adottare il PEF entro il 30 settembre 2020, senza avvalersi della ulteriore proroga concessa *“in ragione di varie vicende (...) che avrebbero fatto slittare l'obbligo di approvazione del bilancio preventivo, della TARI e del relativo PEF oltre tale data”*. Conseguentemente nessun ritardo – a dire della stessa – le potrebbe essere imputato dal momento che avrebbe

- confidato legittimamente nella previsione per cui il Comune si sarebbe avvalso della facoltà di tale differimento.
24. La Società asserisce, altresì, che l'ETC avrebbe potuto segnalare all'Autorità l'inerzia nella trasmissione dei dati già ripetutamente richiesti, azionando tempestivamente il meccanismo di garanzia previsto dall'articolo 7 della deliberazione 443/2019/R/rif. In tal modo, se il Comune avesse segnalato in via preliminare all'Autorità la presunta inerzia del gestore, la Società avrebbe potuto valutare le conseguenze della propria (supposta) inerzia e provvedere, senza incorrere in ritardi e sanzioni, nel rispetto del termine fissato, dal momento che la data del 30 settembre era stata prorogata.
 25. Infine, in via subordinata e fatto salvo l'esito del citato gravame, la Società ha altresì richiesto che si tenga conto ai fini della quantificazione della sanzione della condotta posta in essere dalla stessa che avrebbe comunque trasmesso i dati richiesti con la nota del 18 dicembre 2018 (acquisita con prot. Autorità 42865) e che, conseguentemente, sia applicata la sanzione nella misura minima consentita.
 26. Con la memoria di replica alle risultanze istruttorie la Società ripropone le argomentazioni già svolte in sede istruttoria. In particolare: a) insiste sulla qualificazione del solo Comune di Cagliari quale gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, perché a questo sono da ricondursi "*le determinazioni dalle quali scaturiscono i costi del servizio e quindi la determinazione della tariffa*" e perché svolge comunque il servizio di riscossione; b) contesta la previsione secondo la quale spetta a ciascun ETC individuare il soggetto gestore del servizio; c) afferma che il Comune di Cagliari avrebbe potuto provvedere ad approvare il PEF entro il 31 ottobre 2020 in virtù della proroga concessa – e largamente attesa dal settore che la considerava un "fatto notorio" – con decreto ministeriale del 30 settembre 2020 e che invece, approvando il PEF il 30 settembre 2020, ha di fatto creato i presupposti perché potesse contestarsi alla Società un ritardo o un'omissione; d) contesta la mancata attivazione da parte del Comune del meccanismo di garanzia previsto dall'articolo 7 della deliberazione 443/2019/R/rif che dimostrerebbe la non essenzialità dei dati per il Comune e manifesterebbe i dubbi dello stesso Comune sul riparto di responsabilità; inoltre la mancata attivazione del meccanismo di garanzia avrebbe ingenerato un ragionevole affidamento sulla intenzione del Comune di avvalersi delle proroghe *in itinere*; e) insiste sull'adempimento che sarebbe intervenuto con la comunicazione del 18 dicembre 2020 e che dovrebbe rilevare ai fini della quantificazione della sanzione sotto il profilo dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente.

Valutazione delle argomentazioni della società

27. Le argomentazioni della Società non sono condivisibili per le ragioni che seguono.
28. Innanzitutto, con riguardo all'istanza di sospensione del presente procedimento in ragione della pendenza del giudizio avverso la deliberazione 443/2019R/rif, deve rilevarsi che, nelle more, è intervenuta la pubblicazione della sentenza 17 agosto 2021, n. 1938, con cui il TAR Lombardia, Sezione Prima, ha rigettato il ricorso proposto da De Vizia Transfer, unitamente alla società Econord S.p.A., confermando la legittimità

- della deliberazione impugnata e affermando, in particolare, che i poteri regolatori assegnati in materia all’Autorità attengono ad ogni ipotesi di gestione del servizio integrato dei rifiuti,
29. Quanto, quindi, alla qualificazione di De Vizia Transfer come gestore del servizio, come già evidenziato nella comunicazione delle risultanze istruttorie e come si deduce dalla sentenza ora citata, si rileva che la regolazione dell’Autorità ha per oggetto l’intero ambito di attività ricadenti nella definizione normativa di gestione dei rifiuti urbani (*ex* articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 e articolo 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 152/2006) e consistenti nella prestazione di servizi su un dato ambito territoriale di riferimento, a prescindere dal titolo giuridico in forza del quale tali attività vengono svolte dal singolo operatore o ente. In altri termini, a regolazione vigente, la definizione di gestore è neutra rispetto alla modalità di gestione o affidamento prescelta dall’ente territorialmente competente, trattandosi del soggetto affidatario del servizio (integrato o dei singoli segmenti di cui si compone), che sia stato scelto a seguito di gara (appalto o concessione, società mista), mediante affidamento *in house providing* ovvero del Comune che lo gestisca in economia (articolo 1 del MTR).
 30. Da tanto è disceso, tra l’altro, che spetti a ciascun ETC – in qualità di soggetto responsabile della procedura di validazione del piano economico finanziario ai sensi dell’articolo 6, della deliberazione 443/2019/R/RIF – individuare il/i gestore/i del servizio integrato o di uno dei servizi che lo compongono per tutte le finalità inerenti agli obblighi regolatori. In particolare, quando – come nella specie – un ambito tariffario sia servito da più gestori è a tal scopo previsto che l’ETC “*acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all’Autorità [...]*” (articolo 1, comma 4, della deliberazione 57/2020/R/rif) ed è sempre l’ETC a dover verificare che quei soggetti non debbano qualificarsi come meri prestatori d’opera e, pertanto, non essere obbligati alla trasmissione dei dati richiesti (articolo 1, comma 5, della deliberazione 57/2020/R/Rif).
 31. Di conseguenza, avendo l’ETC individuato De Vizia Transfer quale gestore responsabile della trasmissione – per quanto di competenza – della porzione di piano economico finanziario, insieme agli ulteriori dati e informazioni richiesti dalla regolazione o dal medesimo ETC, le argomentazioni esposte con riguardo all’errata qualificazione della stessa come gestore, non possono essere condivise.
 32. Inoltre, con riferimento agli argomenti in ordine alla pretesa autosufficienza dell’ETC nell’elaborazione del PEF, dal momento che tempestivamente il Comune di Cagliari avrebbe provveduto alla redazione dello stesso PEF senza disporre dei dati richiesti a De Vizia Transfer, nonché a quelli in ordine alla mera tardività della trasmissione di quanto richiesto alla società si ribadisce in tale sede quanto già affermato nella comunicazione delle risultanze istruttorie. Invero, la sussistenza di una disposizione, quale l’articolo 3, comma 4, della deliberazione 57/2020/R/rif, che prevede che l’ETC – a fronte dell’inerzia del gestore obbligato – rediga un PEF sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, sottoposto ad una stringente clausola di non superamento

dei corrispettivi previsti per il servizio e già approvati per l'anno precedente, non può evidentemente ritenersi una dimostrazione di superfluità degli adempimenti posti dalla regolazione in capo al gestore. La nuova metodologia tariffaria poggia, infatti, sulla piena copertura dei costi riconoscibili ed efficienti che siano stati effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno di riferimento (a-2) e che devono essere desunti e giustificati sulla base delle fonti contabili obbligatorie, che evidentemente sono nell'esclusiva disponibilità del gestore al quale è richiesto, pertanto, di estrapolare i dati richiesti ai fini del calcolo delle voci previste dal MTR nonché di attestarne la conformità alle scritture contabili impiegate e rese disponibili per la successiva verifica (articolo 6, della deliberazione 443/2019/R/rif e del suo Allegato A).

33. Premessa la soggezione, per le ragioni evidenziate, della Società all'obbligo di cui al citato articolo 6, della deliberazione 443/2019/R/rif., occorre poi rilevare, come già evidenziato nella comunicazione delle risultanze istruttorie, che il comportamento della Società si è rivelato del tutto inadempiente rispetto agli obblighi sulla stessa incumbenti. Secondo la Società, invero, bisognerebbe distinguere l'inerzia (che è il comportamento di chi non fa nulla) dal ritardo, ossia il comportamento di chi adempie oltre un dato termine (termine che secondo la società non era perentorio). Al riguardo, tuttavia, occorre tener conto di tre dati oggettivi. Il primo è che il Comune di Cagliari ha inviato ben due solleciti (in data 3 marzo e 20 maggio 2020) alla Società, indicando precise scadenze per l'invio dei dati (rispettivamente il 12 marzo 2020 e il 5 giugno 2020) e soprattutto espressamente comunicando di *"intende[re] approvare in tempi brevi il Piano Economico Finanziario 2020 ai fini dell'applicazione della TARI"*, di talché nessun affidamento poteva riporsi sulla volontà del Comune di avvalersi delle proroghe che sarebbero state eventualmente previste. In secondo luogo, rileva la data di deliberazione del piano economico finanziario da parte dell'ETC che – nella specie – ha coinciso con il termine ultimo allora previsto dalla normativa vigente, cioè il 30 settembre 2020, per l'approvazione del bilancio di previsione. Invero, solo in quella data con decreto ministeriale è stata differita al 31 ottobre 2020 la scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione (e quindi del PEF e delle tariffe TARI 2020). Appare quindi evidente che non era in facoltà dell'ETC deliberare il piano economico finanziario (e di seguito le tariffe 2020) oltre i termini di legge (all'epoca la data del 30 settembre 2020) allo scopo di attendere la sollecitata trasmissione di quanto previsto dall'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/rif; così come non può logicamente ritenersi che l'ETC dovesse attendere, confidando nell'accoglimento delle istanze di differimento del termine medesimo poi avvenuta al 31 ottobre 2020 con il decreto ministeriale 30 settembre 2020. In terzo luogo, occorre tener conto della data di trasmissione dei dati e documenti contabili da parte di De Vizia Transfer che è avvenuta solo il 18 dicembre 2020 (con la nota acquisita con prot. Autorità 42865), quindi comunque ben oltre il predetto termine del 31 ottobre e, soprattutto, quando il procedimento di approvazione tariffaria era stato concluso con deliberazione di questa Autorità 552/2020/R/rif del 15 dicembre 2020. Conseguentemente, non può che rilevarsi che la Società ha agito in modo del tutto intempestivo e peraltro in modo non conforme ai criteri del MTR in considerazione dell'inserimento dei dati di Econord e ETAmbiente quali costi per servizi, come se le due Società non fossero gestori del

servizio, ciò come risulta anche dalla nota del Comune di Cagliari del 23 dicembre 2020 (acquisita con prot. Autorità 43611) inviata al R.T.I e della relativa risposta di De Vizia Transfer del 29 dicembre 2020 (acquisita con prot. Autorità 44053).

34. La Società asserisce altresì che l'ETC avrebbe potuto segnalare all'Autorità l'inerzia nella trasmissione dei dati già ripetutamente richiesti, azionando tempestivamente il meccanismo di garanzia previsto dall'articolo 7, della deliberazione 443/2019/R/rif. A tal proposito si osserva che a normativa vigente l'Autorità irroga sanzioni: a) "*in caso di inosservanza dei propri provvedimenti*" (così espressamente l'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95 istitutiva dell'Autorità), b) senza che sia perciò necessario – e che quindi possa configurarsi quale condizione di procedibilità – alcun atto di diffida/intimazione rispetto al quale infatti la Regolazione, laddove come nel caso di specie lo prevede, fa *comunque* salvo l'esercizio del potere sanzionatorio (articolo 7 della deliberazione 443/2019/R/rif). L'Autorità quindi con il presente procedimento ha esercitato il potere sanzionatorio attribuitole per legge, garantendo peraltro all' esercente il più ampio contraddittorio che tuttavia non ha condotto all'acquisizione di elementi idonei a scriminare la condotta contestata.
35. Pertanto, la Società si è resa responsabile, quale gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani riunito in raggruppamento temporaneo d'impresе, della violazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/rif, in quanto, come emerso dall'esame della citata nota dell'ETC del 30 settembre 2020 e dei relativi allegati nonché della nota di De Vizia Transfer S.p.A. del 28 dicembre 2020, non ha inviato tempestivamente all'ETC il PEF 2020, corredato dalle informazioni e dagli atti conformi alla regolazione vigente, nonostante fosse anche stato sollecitato dall'ETC all'invio dei dati con note del 3 marzo e del 20 maggio 2020.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

36. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
37. L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
38. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, l'accertata condotta omissiva della società ha violato norme della regolazione tariffaria volte a garantire la piena corrispondenza tra i costi efficienti riconoscibili e i costi effettivamente sostenuti dal gestore nonché la loro piena copertura attraverso la tariffa approvata per l'anno di riferimento. In merito a tale profilo, si prende atto che la Società con la nota del 18 dicembre 2020 ha inviato all'Autorità e al Comune di Cagliari il PEF 2020. Tuttavia, tale documentazione, risulta, come rilevato al punto 33, ancora incompleta e non pienamente rispondente ai criteri disposti dal MTR, anche tenuto conto della nota del

Comune di Cagliari del 23 dicembre 2020 (acquisita con prot. Autorità 43611) inviata al R.T.I. e della relativa risposta di De Vizia Transfer del 29 dicembre 2020 (acquisita con prot. Autorità 44053), fermo restando la tardività dell'invio avvenuto a PEF già approvato. La gravità della violazione risulta attenuata dalla circostanza che la condotta omissiva è stata posta in essere in fase di prima attuazione del MTR e quindi in un contesto che presenta molteplici elementi di novità da valutare ai fini della quantificazione della sanzione stessa.

39. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e della *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti. A tal riguardo valgono le osservazioni di cui al punto precedente.
40. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio di esercizio dell'anno 2020 (ossia dell'anno precedente a quello di avvio del presente procedimento, come previsto dall'articolo 31 del Regolamento Sanzioni) risulta un fatturato rilevante pari a euro 169.876.892.
41. Alla luce di tutto quanto sopra, la sanzione per la violazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/rif è determinata nella misura del minimo edittale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte della società De Vizia Transfer S.p.A., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/rif.
2. di irrogare, nei confronti della società, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento);
3. di ordinare alla società di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare alla società di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;

6. di comunicare il presente provvedimento a De Vizia Transfer S.p.A. (P.IVA 03757510015) mediante pec all'indirizzo info@cert.devizia.com, e pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini